



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA CAGLIARI

Tel. 070/60222221 – fax: 070/60222214

Prot. n° /circ.n° 04/2010

Cagliari, 26.01.2010

Allegati: 1

Oggetto: Pratica num. 540/VV/2009 – Modifica dei paragrafi 35.6 e 37 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2010.

AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
presso i Tribunali CAGLIARI
ORISTANO
LANUSEI

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni CAGLIARI

Trasmetto, per opportuna conoscenza, copia della circolare ministeriale datata 21.01.2010, P. n° 1260/2010, relativa all'argomento in oggetto.

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
520-V		26 GEN. 2010
UOR off. Gen.	CC Gen.	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicoli	

IL PROCURATORE GENERALE

Ettore Angioni



Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

092.0010705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. <u>115</u>	E	<u>22.1.2010</u>
<u>GER.</u>	<u>GEN.</u>	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicoli	

V. In Cagliari, addì 22 GEN. 2010
 Il Procuratore Generale
 Ettore Angioni

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
ROMA

Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
ROMA

Al PROCURATORE GENERALE
presso la Corte di Cassazione
ROMA

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Oggetto: Pratica num. 540/VV/2009 - Modifica dei paragrafi 35.6 e 37 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 21 gennaio 2010, ha adottato la seguente delibera:

“- considerato che con delibera plenaria del 22.12.2009 il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato una risoluzione in materia di supplenza nei confronti dei magistrati non confermati alla fine del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive o semidirettive, statuendo, all'esito della compiuta analisi del quadro normativo di riferimento, che “il magistrato che ha riportato un giudizio di non conferma nell'incarico direttivo ovvero semidirettivo svolto, non può svolgere di

<i>Es</i>	Roma	21/01/2010
	Protocollo	P 1260/2010

fatto le relative funzioni ... neanche in via di reggenza, di supplenza ovvero per delega espressa del Procuratore della Repubblica”;

- ritenuto necessario adeguare a tale statuizione le disposizioni della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011, da un lato modificando la rubrica ed il punto 1 del par. 37 ed aggiungendo alla norma un ulteriore comma, che preveda espressamente l'impossibilità, per il magistrato con incarichi direttivi o semidirettivi non confermato alla fine del primo quadriennio ai sensi degli artt. 45 e 46 d.lgs. 160/2006, di svolgere anche in via di fatto funzioni di reggenza o di supplenza nella direzione dell'ufficio o della sezione; dall'altro lato aggiungendo un ulteriore comma al punto 35.6 della medesima circolare, che preveda il divieto, per i magistrati non confermati, di essere designati nell'incarico di presiedere l'ufficio in caso di mancanza o impedimento del Dirigente;

delibera

di modificare i paragrafi 35.6 e 37 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011 nel modo che segue:

“35.6. Il Presidente del Tribunale designa il magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di sua mancanza o impedimento preferibilmente tra i Presidenti di Sezione.

La designazione deve avvenire previo interpello e con provvedimento motivato che dia conto delle disponibilità acquisite e della valutazione comparativa effettuata con riferimento specifico ai requisiti attitudinali, precisando, qualora la scelta non ricada su uno dei Presidenti di Sezione, le ragioni che l'hanno determinata. In ogni caso il Presidente può designare anche un magistrato che non ha aderito all'interpello qualora se ne ravvisi la necessità nell'interesse dell'ufficio, da indicare espressamente nella motivazione del decreto di nomina.

In nessun caso può essere designato un magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semidirettive ai sensi degli artt. 45 e 46 d.lgs. 106/2006, per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma. La mancata conferma, ai sensi delle su richiamate disposizioni, del magistrato originariamente designato impone la sua immediata sostituzione.

La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino alla nomina del nuovo dirigente.”

“37 - Decadenza dagli incarichi direttivi e semidirettivi. Non conferma di tali incarichi

37.1. Nella redazione della proposta tabellare deve tenersi conto dell'eventuale decorso del termine massimo di durata o della intervenuta non conferma delle funzioni direttive o semidirettive nella medesima sede anche ai fini della mobilità interna e della ripartizione dei carichi di lavoro

37.2. - Diversamente dai magistrati decaduti dagli incarichi direttivi o semidirettivi per decorrenza del termine massimo di durata delle relative funzioni nella medesima sede, il magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semidirettive alla fine del primo quadriennio, ai sensi degli artt. 45 e 46 d.lgs. 160/2006, non può svolgere, neppure in via di fatto, funzioni di reggenza o di supplenza nella direzione dell'ufficio o della sezione.”

Per il SEGRETARIO GENERALE
 II VICE SEGRETARIO GENERALE
 (Marco Patarnello)